

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1342

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(CIAMPI)

e dal **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(PAGANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993,
n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguar-
danti le competenze accessorie del personale dipendente
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso di una verifica amministrativo-contabile eseguita presso la Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento, sono state sollevate perplessità in ordine ad alcuni criteri di erogazione del compenso annuale di incentivazione previsto dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, come interpretato dall'articolo 34 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e modificato dall'articolo 14 delle norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, nonché delle maggiorazioni del premio industriale, compenso disciplinato dall'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e dalle successive modifiche recate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

Le questioni concernerebbero, in particolare, l'attribuzione della «maggiorazione» per i giorni di assenza dal servizio per congedo ordinario, per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, per le cure necessarie a seguito di ferite o infermità contratte in guerra, stante il mancato svolgimento in tali giorni delle mansioni o funzioni cui le maggiorazioni stesse si riferiscono.

Per il compenso annuale di incentivazione le censure hanno riguardato il mancato computo, ai fini dell'assenza del servizio pari a centottanta giorni oltre la quale l'emolumento non è dovuto, delle domeniche, delle festività infrasettimanali e delle giornate di riposo compensativo.

La questione è oggetto di una vertenza avviata dal procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania.

Per effetto di dette iniziative, l'Amministrazione ha disposto che la liquidazione dei due compensi sia effettuata alla stregua

della interpretazione più restrittiva delle norme.

Ciò ha suscitato le reazioni del personale e delle organizzazioni sindacali, l'uno e le altre preoccupati non solo dalla decurtazione del trattamento economico già in godimento, ma anche dalla prospettiva di dover restituire somme già riscosse.

I sindacati, pertanto, dopo aver chiamato gli organizzati allo sciopero nazionale, della durata di ventiquattro ore, attuato il giorno 14 giugno ultimo scorso, hanno indetto una serie di azioni di protesta che, se non scongiurate per tempo, porterebbero i servizi al collasso.

Il personale maggiormente penalizzato dalle disposizioni impartite, circa 30-35 mila unità, è, infatti, proprio quello addetto a servizi, quali, ad esempio, il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, la cui regolarità condiziona l'ordinato svolgimento di tutti gli altri servizi.

Nel quadro delineato, l'unica misura veramente idonea a scongiurare la situazione paventata, che, peraltro, sarebbe determinata da una lettura delle norme regolatrici dei due compensi foriera di risultati iniqui, è sembrata l'avvio di una iniziativa legislativa di interpretazione autentica delle disposizioni anzidette.

La norma che forma il presente provvedimento è volta a chiarire che:

a) nei giorni di assenza dal servizio per i quali ai sensi dell'articolo 29, comma primo, dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, spetta il premio industriale, compete altresì la maggiorazione da calcolarsi avuto riguardo alla misura spettante al dipendente nella giornata precedente l'assenza;

b) le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali e quelli di riposo compensativi sono esclusi dal computo dei centottanta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorni di assenza, oltre il quale il compenso annuale di incentivazione non è dovuto.

Il provvedimento non comporta aggravii di spesa, considerato che i criteri di erogazione dei due compensi, in merito ai quali si intende fare chiarezza, non si discostano da quelli seguiti negli oltre dieci anni

trascorsi dalla data di entrata in vigore delle norme che hanno provveduto alla ristrutturazione del premio industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, ed alla istituzione del compenso annuale di incentivazione di cui alla citata legge n. 873 del 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1993.

Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di risolvere due problemi interpretativi che hanno determinato incertezze negli organi amministrativi e grave turbamento nel personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.

2. L'articolo 4, quarto comma, lettera c), della legge 22 dicembre 1980, n. 873, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO